

Dott. Sebastiano Cosentina
COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE

AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Decreto EX art. 9 L.3/2012
Giudice Delegato Dott.ssa Valeria Castaldo
Procedura N. 9 Anno2021
Denominazione De Rosa Antonio e Di Matteo Angelina

Oggetto: procedura 9/2021

Ill.mo Signor Giudice Delegato, dott.ssa Castaldo

il sottoscritto dott. Sebastiano Cosentina, Dottore Commercialista, con Studio in Caserta alla Via E. Rossi n. 18
Tel. 0823 356194 Fax 0823 462016 E-mail: sebastiano.cosentina@gmail.com PEC:
sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it Gestore della Crisi della procedura di cui all'oggetto,

Premesso

- Che con decreto del 13/03/2023 la S.V.Ill.ma disponeva "che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento, a cura dell'OCC, dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che tali dati e gli atti relativi alla procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura";
- Che con provvedimento del 24/05/2022 il Presidente della Terza sez. Civile Dr. Quaranta, emanava disposizioni al fine della Pubblicità di cui sopra;

Tanto premesso, il sottoscritto

INOLTRA

- Il Decreto di Omologa ed il Piano con i dati sensibili oscurati al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'esecuzione della prevista pubblicazione a carico della cancelleria .

Caserta li 27/03/2023

in fede

dott. Sebastiano Cosentina





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Valeria Castaldo,

letti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Piano del Consumatore n. 9/2021, promossa da De Rosa Antonio, nato a Campiglia Marittima il 24/04/1961, e residente a Dragoni in Loc. Teti - Fraz. S. Giorgio, via Roma 18, e Angelina Di Matteo, nata ad Alvignano (CE) il 27.03.1962 e residente Dragoni in Loc. Teti Fraz. S. Giorgio, via Roma, 18;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi, dott. Sebastiano Cosentina;

vista la proposta migliorativa depositata in data 29.11.2021 e la relativa attestazione integrativa resa dall'OCC;

rilevato che gli istanti hanno dichiarato:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE

1. L'esposizione debitoria complessiva.

Gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta alla data di redazione della relazione dell'OCC, per un totale complessivo di euro 228.180,94:

1) mutuo fondiario stipulato in data 9.5.2008 con la Banca 24-7 s.p.a. (successivamente confluita in UBI Banca) per l'importo di € 155.000,00, da estinguersi in 408 rate mensili (34 anni) da € 917,48, per estinguere precedenti finanziamenti e il mutuo stipulato nell'anno 2004 per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale;

debito residuo:

- € 168.845,33 in privilegio;

2) prestito mediante delega stipulato in data 3.2.2014 con la Santander Consumer Bank s.p.a. per un valore di € 37.200,00 rimborsabile in rate da € 310,00;

Debito residuo:

- € 17.980,00 in chirografo;

3) prestito mediante delega stipulato in data 21.11.2014 con la Santander Consumer Bank s.p.a. per un valore di € 16.200,00 rimborsabile in rate da € 135,00;

Debito residuo:

- € 10.260,00 in chirografo;

4) Finanziamento mediante cessione del quinto stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a. in data 2.3.2017 per un valore di € 32.800,00 rimborsabile in rate da € 274,00;

Debito residuo:

- € 25.482,00 in chirografo;

5) contratto di carta di credito stipulato con Findomestic s.p.a. per un valore di € 5.000,00, rimborsabile in rate di € 20,00;

Debito residuo:

- € 4.235,61 in chirografo;

6) finanziamento stipulato in data 11.8.2021 con Findomestic s.p.a. per un valore di € 1.378,00 rimborsabile in rate da € 68,90;

Debito residuo:

- € 1.378,00 in chirografo.

2. Il contenuto della proposta.

A fronte, dunque, di una debitoria complessiva pari ad euro 228.180,94, gli istanti hanno depositato un piano del consumatore c.d. familiare, come da ultimo migliorato, col quale propongono la soddisfazione dei debiti in precedenza indicati nella maniera seguente:

a) il pagamento al 100% delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura in 25 rate mensili da 293,13;

b) il pagamento parziale (32,80% pari ad euro 53.024,19), del credito di natura ipotecaria, di cui la parte in privilegio di € 26.969,00 in un'unica soluzione e la differenza in 72 rate mensili da euro 362,43, e la parte degradata al chirografo di euro 2.316,42 in 84 rate mensili da euro 27,63;

c) il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 2%, con le seguenti modalità:

- d) Chirografario – Santander (rigo 4) totale 510,28 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 8,50;
- e) Chirografario – Santander (rigo 5) totale 205,45 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 3,42;
- f) Chirografario – Santander (rigo 6) totale 360,00 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 6,00;
- g) Chirografario – Findomestic SpA (rigo 7) totale 84,72 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 3,53;
- h) Chirografario – Findomestic SpA (rigo 8) totale 27,56 pari al 2% del debito residuo, regolato in 6 rate mensili da € 4,59.

Infine il ricorrente De Rosa Antonio ha destinato al pagamento dei creditori l'importo di € 26.969,10, pari al 67,60% del proprio credito per TFS, al momento della sua futura esigibilità, anche al fine di ridurre i tempi di adempimento del piano.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dell'autocertificazione dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi Dr. Sebastiano Cosentina, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e delle ragioni che hanno indotto i debitori a contrarre le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza, come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012. 5.

ISEO SPV S.r.l., nella qualità di cessionaria del credito ipotecario vantato da Unione di Banche Italiane S.p.A. in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 4.12.2019 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130/1999 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con atto qualificato come *“domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio ex art 14 bis L. 372012”* depositato il 9.11.2022, ha proposto opposizione avverso l'omologa del piano, chiedendo al tribunale *“di essere*

ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 septies ss. della L.3/2012 nei confronti del signor De Rosa Antonio e della signora Di Matteo Angelina, in via IPOTECARIA, giusta nota di iscrizione ipotecaria (n. 23047/3692 del 15/05/2008 di Caserta) per la somma complessiva di euro 177.567,18, oltre a successivi interessi, spese e competenze fino al saldo”.

La proposta di piano depositata da merita di essere omologata.

Certamente i ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

La proposta è altresì ammissibile, in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.

Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria per complessivi € 228.180,94, a fronte della quale il creditore ipotecario Ubi Banca Spa ha intrapreso nell'anno 2017 una procedura esecutiva immobiliare (R.G.n. 340/2017), attualmente sospesa, relativa all'immobile sito in Dragoni (Ce) alla via Roma 18, Loc. Teti – Fraz. San Giorgio, adibito ad abitazione principale;
- il nucleo familiare dei ricorrenti è formato da i coniugi De Rosa - Di Matteo e dalla figlia De Rosa Maria Pia, nata il 24.9.2002, studentessa universitaria;
- i flussi reddituali attualmente a disposizione dei ricorrenti sono rappresentati unicamente dallo stipendio mensile percepito da De Rosa Antonio quale autista N.U. cat. B presso il comune di Sant' Angelo d'Alife dal 1.3.1992, e che oscilla mediamente intorno ai 1.500,00 euro netti, così come documentato dai modelli 730 e CU relativi agli ultimi tre anni; dall'anno 2018 Di Matteo Angelina – che fino a quel momento era riuscita a contribuire con lavori saltuari al sostentamento familiare - risulta disoccupata, essendole stato ~~_____~~; come da certificazione medica allegata, che ha comportato una riduzione progressiva della capacità lavorativa fino a determinare l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività;
- le spese mensili medie ammontano ad euro 1.111,66, che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato;

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. l terzo periodo l. 3/2012.

3. Sulla meritevolezza.

In ordine al profilo della meritevolezza, benchè il punto non sia stato oggetto di contestazione, in base alla

documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Occorre rappresentare che, l'art. 12-bis, comma 3, l.n. 3 del 2012 – nella formulazione precedente alle modifiche operate dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176- prevedeva: “...il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.”.

Dunque il giudice poteva omologare detta proposta solo quando escludeva:

- che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si trattava del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che doveva appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

Con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile anche alle procedure pendenti, come nel caso di specie, ai sensi del secondo comma del detto articolo 4-ter) l'art. 12-bis, co.3, l.3/2012 (come modificato) prevede semplicemente che “il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità” e che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che, alla lett. d-ter), che stabilisce che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”.

In primo luogo emerge, dunque, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto

all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che *“Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012...”*.

Tuttavia, come rilevato in giurisprudenza, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla ratio legis della riforma.

Viene infatti precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Dunque, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr., in tali termini, Trib. Napoli Nord, 6.2.2021, in www.ilcaso.it).

In altri termini, si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore (cfr. in tal senso Trib. Benevento, 26.1.2021, in www.ilcaso.it).

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità.

Invero, il nuovo 12 bis co. 3 bis L. 3/12 prevede espressamente che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

- Orbene, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale dei debitori, riconducibile all'adempimento del mutuo contratto in data 20/10/2004 con la Banca Nazionale del Lavoro per l'acquisto della propria abitazione, contemplante una rata mensile di euro 500,00, era di entità tale da poter essere onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti ed in particolare al mutuo fondiario contratto con la Banca 24-7 s.p.a., era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese. La buona fede e la volontà degli istanti di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun tipo di debito di altra natura, ma la situazione è divenuta insostenibile, atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso.

In tale contesto si colloca il graduale azzeramento della capacità lavorativa della Di Matteo che, a causa di un aneurisma cerebrale di cui è risultata affetta nel 2018, è impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 dispone che, ai fini dell'omologa del Piano del consumatore, debba escludersi che *"il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*.

La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario

finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui "la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore).

Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" (si veda anche art. 69, comma II).

Nel caso di specie può concludersi che gli istanti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

Ove fosse ravvisabile un profilo di colpa, dovrebbe reputarsi semmai una colpa lieve, per aver contratto il mutuo fondiario senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, come sopra chiarito, alla luce del nuovo quadro normativo, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

4. Sulla dilazione ultrannuale ex art. 8 l. 3/2012.

La proposta prevede il pagamento falcidiato e dilazionato del creditore ipotecario, in contrasto con quanto disposto dall'art. 8, comma 4, l. n.3/12 che esprime il principio del pagamento immediato dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Infatti, come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4451/18 "Il termine fissato dalla norma (art. 8, comma 4, ndr) ha natura non processuale, ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d'altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il

termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per potere predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato. Del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale "la regola generale del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti (cfr. Cass., 9 maggio 2014, n. 10112)".

Nell'accordo de quo vertitur il trattamento proposto per il creditore privilegiato non è rispettoso della legge, laddove prevede il pagamento falcidiato del debito, di cui la parte in privilegio di € 26.969,00 in un'unica soluzione e la differenza in 72 rate mensili da euro 362,43, e la parte degradata al chirografo di euro 2.316,42 in 84 rate mensili da euro 27,63, così determinando "la rimessa in bonis" del contratto di mutuo ormai risolto, modificando, al di fuori di un espresso consenso, il piano di ammortamento, in una situazione, come evidenziato, in cui il credito privilegiato è immediatamente esigibile, essendo parte istante decaduta dal beneficio del termine (ed essendo tra l'altro in corso una procedura esecutiva).

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento prevede, all'art. 8, comma 4, quali uniche eccezioni al principio del pagamento immediato, l'ipotesi di continuazione dell'attività di impresa (in tal caso il pagamento può essere differito sino ad un anno dall'omologa) e l'ipotesi di liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione. A tali ipotesi va poi aggiunta la stipulazione di un accordo esterno al piano con il creditore ipotecario avente ad oggetto un riscadenzamento del debito, rectius, il consenso dallo stesso prestato alla proposta implicante il pagamento dilazionato. Tale principio affermato dalla Cassazione già con la decisione n. 17834/19, è stato poi ribadito con la decisione n.17391/2020 secondo cui "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori". Orbene, il creditore ipotecario nell'opporsi all'omologazione del piano, seppur non espressamente, ha in via implicita negato il consenso al pagamento rateale prospettato in piano.

Dunque, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle deroghe –in senso estensivo sul crinale temporale- al principio del pagamento immediato del creditore ipotecario atteso che non si verte in tema di accordo con continuazione dell'attività d'impresa (presupposto per la fruibilità della moratoria annuale), né è stato

prestato il consenso del creditore ipotecario, né parte ricorrente ha proposto la liquidazione del bene su cui grava l'ipoteca, così da collegare sia pure implicitamente alla sua vendita, allorquando concretamente sarebbe avvenuta (tenuto conto del mercato), l'effettivo pagamento del relativo credito privilegiato.

Il consumatore ha però insistito per l'omologa richiamando l'art. 12 bis, comma 3-bis, legge n. 3/12 (come introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. decreto Ristori, che ha anticipato alcune delle norme già previste in materia di sovraindebitamento nell'ambito del Codice della crisi di impresa) secondo cui: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

A dire degli istanti il creditore ipotecario non avrebbe operato una corretta valutazione del merito creditizio al momento della concessione del mutuo, atteso che a fronte di un reddito mensile netto percepito dal mutuatario De Rosa Antonio di circa € 1.300,00 aveva pattuito per il rimborso della somma finanziata una rata mensile minima di € 917,00. L'entità della rata rispetto alle somme disponibili, secondo la prospettazione del consumatore, recava in nuce il rischio di sovraindebitamento e, dunque, della difficoltà o incapacità di restituire alle scadenze stabilite la somma ricevuta in prestito.

Orbene, questo Giudice ritiene fondate le osservazioni dell'istante in ordine alla condotta tenuta dal creditore ipotecario al momento della concessione del mutuo così da precludere allo stesso la possibilità di opporsi all'omologazione avendo negato consenso al pagamento dilazionato.

Pienamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal Tribunale di Napoli con il provvedimento depositato in data 11.6.2021, il quale, nell'omologare un piano del consumatore contemplante il pagamento dilazionato e falcidiato del credito ipotecario, ha così argomentato in ordine alla valutazione del merito creditizio: *"La novella dell'art. 12 bis l n. 3/12 sopracitata, infatti, ha previsto norme sanzionatorie per quegli intermediari che concedono credito senza aver previamente verificato o, comunque, senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio. Emerge dall'impianto complessivo della riformata legge sul sovraindebitamento un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore e per la sua omologa. Si pensi da un lato al novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) secondo cui, limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode", così limitando -quanto al profilo della meritevolezza del consumatore- le condizioni soggettive ostative alla colpa grave, mala fede o frode; dall'altro al citato art. 12 bis, comma 3-bis che, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di*

condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità. Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore - che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore - deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede. La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.). Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore. Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito. Orbene, nei mutui ipotecari l'ammontare della rata ragionevolmente non supera un terzo del reddito disponibile, in modo che il mutuatario possa far fronte alle spese correnti e a quella imprevedute, nonché a possibili riduzioni di reddito, e ciononostante continuare a regolarmente adempiere le obbligazioni assunte."

Calando i principi sopra delineati nel caso di specie, emerge, quanto al profilo soggettivo del consumatore, che allo stesso non siano da imputare comportamenti gravemente colposi, improvvidi e rovinosi, non avendo lo stesso contratto debiti per esigenze voluttuarie, ma per soddisfare il bisogno primario alla casa di abitazione, così apparendo meritevole del c.d. fresh start, di un "nuovo inizio", lasciandosi alle spalle i debiti non soddisfatti ed accedendo a una seconda possibilità.

Né sono emersi atti in frode ai creditori.

Guardando, poi, alla condotta del creditore opponente, dalla documentazione prodotta si evince che la rata pattuita al momento della stipula del mutuo superava nettamente la quota sopra indicata (1/3) del reddito disponibile del debitore. Tale sproporzione emerge, come evidenziato dall'OCC nella sua relazione, anche con riferimento ai successivi finanziamenti contratti con la Santander Consumer Bank e la

Findomestic Banca s.p.a.

Di tale sproporzione tra reddito disponibile e rata era ben consapevole la banca laddove ha sentito l'esigenza di garantire il pagamento di quanto dovuto con l'iscrizione ipotecaria sull'immobile.

Il creditore ipotecario, sul punto, non ha fornito prova di aver condotto un'adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini della erogazione del credito, e neppure ha dedotto alcunchè, limitandosi a negare il consenso al pagamento dilazionato del proprio credito nei termini prospettati da Concetta Sorgente.

Per tale ragione va precluso al creditore che versa in colpa, anche per non aver adeguatamente valutato il merito creditizio del cliente, di formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3-ter, l. n. 3/12.

5. Sull'alternativa liquidatoria.

Pur in assenza di specifiche contestazioni, il tribunale osserva che la proposta di piano appare coerente anche con l'ulteriore presupposto di ammissibilità stabilito dall'art. 7 co. 1 L. 3/2012.

La norma stabilisce che sia *“possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Nella fattispecie in esame l'OCC ha valutato positivamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; ed invero, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore ipotecario certamente non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in misura comunque superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale dell'immobile staggito.

In particolare, l'attuale valore di liquidazione, come rilevabile dalla documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare- ruolo n. 340/2017, -, a seguito delle successive ed infruttuose aste di vendita susseguitesi nel tempo, ammonta ad un prezzo base d'asta di € 40.079,00, mentre viene offerto al creditore privilegiato un importo di euro 53.024,00.

La proposta dei debitori, dunque, permette di soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quello che ricaverebbero dalla vendita dell'immobile. Tali considerazioni, dunque, inducono a ritenere omoioabile il piano proposto.

In definitiva, come già chiarito, la proposta formulata - accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al

consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore così come predisposto da De Rosa Antonio e Di Matteo Angelina con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Dr. Sebastiano Cosentina;
- 2) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 3) dispone il divieto per di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento, a cura dell'OCC, dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che tali dati e gli atti relativi alla procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;
- 5) affida al Gestore della crisi, dott. Sebastiano Cosentina, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012;
- 6) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento, con riferimento alla forma di pubblicità prescritta, al Presidente della III sezione civile per eventuali determinazioni di competenza e all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 13.3.2023.

Il Giudice
Valeria Castaldo

**Organismo Composizione della Crisi del Comune di
Vairano Patenora (CE)
Iscritto al n. 17 della Sezione B
del Registro Organismi Ministero della Giustizia**

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2 E COMMA 3 BIS, LEGGE 3
DEL 2012**

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura del
PIANO DEL CONSUMATORE

Redatto ai sensi della Legge 27 gen. 2012 n. 3 art. 7 comma 1 bis
ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dic. 2012 n. 221

**NUCLEO FAMILIARE
(Art. 7 bis)**

Nucleo Familiare Richiedente:

Debitore: Antonio De Rosa, nato a Campiglia Marittima (LI) il 24/04/1961 e residente a Dragoni (CE) in Loc.

Teti - Fraz. S. Giorgio Via Roma n. 18, professione OCCUPATO – IMPIEGATO

Coobbligato: Angelina Di Matteo, nato a Alvignano (CE) il 27/03/1962 e residente a Dragoni (CE) in Loc. Teti -


Fraz San Giorgio - via Roma n. 18, professione disoccupata

Legale del richiedente:

Avv. ANTONIO LONARDO


ANTONIO.LONARDO@VISUALPEC.IT

GESTORE DELLA CRISI: Dr. COSENTINA SEBASTIANO, nato a Napoli il 17/07/1966, con studio in CASERTA (CE) Via Rossi, 18, telefono/fax 3484005784, PEC: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it, iscritto all'Albo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta al n. 499/A, coadiuvato per la pratica dal dott. Offi Tiziano nato a Piedimonte Matese (CE) il 20/05/1996 e residente in Pietramelara (CE) alla via Angelone n. 27, c.f. FFOTZN96E20G596K



Sommario	pagina:
PREMESSA	4
INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE	7
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore	7
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	7
Tabella 2: Riassunto situazione debitoria	8
Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria	9
Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni	9
Informazioni economico patrimoniali	9
Tabella 4: Valore stimato del patrimonio del Debitore	10
Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali	11
Tabella 6: Dati Reddituali anno 2021	11
Tabella 7: Spese medie mensili anno 2021	11
Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale	12
MERITO CREDITIZIO	12
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte	14
ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	16
LIQUIDITA' AGGIUNTIVE - CESSIONE DI CREDITI FUTURI	17
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	17
Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio	19
Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti	21

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	22
Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore	22
Prerogativa del Piano	23
CONCLUSIONI	23
ATTESTAZIONE	24
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	25
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE	26
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI	27
ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA	29
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI	30
Pagamento Compensi e Spese Procedura	30
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario	31
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2021 - 2030	32
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	34



PREMESSA


Il sottoscritto Dr. COSENTINA SEBASTIANO, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Caserta al num. 499/A con studio in CASERTA in Via Rossi, 18 è stato nominato dall'OCC del Comune di Vairano Patenora (CE) – Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Antonio De Rosa, nato a Campiglia Marittima (LI) il 24/04/1961 e residente a Dragoni (CE) in Loc. Teti - Fraz. S. Giorgio Via Roma n. 18, professione OCCUPATO - IMPIEGATO (Debitore) e Angelina Di Matteo, nato a Alvignano (CE) il 27/03/1962 e residente a Dragoni (CE) in Loc. Teti - Fraz San Giorgio - via Roma n. 18, professione disoccupata (Coobbligato), che risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.¹

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

¹ La nozione di "consumatore" in questione è quella rinvenibile all'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: *"il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.*



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012²;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
 - d. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
 - e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.


² Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come *sovraindebitamento*: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Dragoni

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular, textured stamp. The stamp appears to be an official seal or stamp, though the text within it is illegible due to its grainy appearance.

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

I Sigg. De Rosa Antonio e Di Matteo Angelina, si sono uniti in matrimonio in data 01/04/1988, in regime patrimoniale di comunione dei beni. Dopo ben 14 anni dal matrimonio, durante i quali la coppia ha cercato ~~il matrimonio~~, senza successo alcuno, fino ad essere costretta a seguire un difficile ed oneroso ~~percorso~~, è nata, il 24/09/2002 la figlia De Rosa Maria Pia, attualmente ancora convivente con la famiglia e studentessa Universitaria.

Nell'anno 2018 alla Sig.ra Di Matteo Angelina, che fino a quel momento era sempre riuscita, seppur con lavoretti saltuari, a contribuire al sostentamento familiare, è stato riscontrato, come da certificazione allegata, ~~una malattia~~ che ha comportato una progressiva riduzione della capacità lavorativa fino all'attuale impossibilità completa ad esercitare qualsiasi attività. Attualmente, quindi, l'unico produttore di reddito risulta il sig. De Rosa Antonio assunto dal 01/03/1992, presso il Comune di S. Angelo Di Alife quale autista N.U. cat. B1.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore


Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere, sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti, di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

L'esigenza di riuscire a diventare genitori ~~e~~ cui i coniugi sono andati in contro nel corso degli anni successivi al matrimonio, indussero il sig. De Rosa e Di Matteo a ricorrere ~~alla~~ ~~cooperazione~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~figlia~~ ~~Maria~~ ~~Pia~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~generata~~ ~~durante~~ ~~ben~~ ~~tre~~ ~~anni~~, ~~con~~ ~~una~~ ~~serie~~ ~~di~~ ~~finanziamenti~~, fino alla nascita della figlia Maria Pia. Durante tale periodo i coniugi, pur di raggiungere l'obiettivo della genitorialità, contrassero una serie di finanziamenti, volti al sostenimento delle spese necessarie.

Formatasi finalmente la famiglia, nell'anno 2004 decisero di acquistare l'immobile in Dragoni alla via Roma n. 18, che ancora oggi è destinato a loro abitazione. A tal fine i coniugi accesero un mutuo in data:



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

20/10/2004, rep 25690 racc 12365, per l'importo di € 100.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro. L'immobile acquistato però, aveva necessità di notevoli adeguamenti strutturali che costrinsero il De Rosa a contrarre ulteriori finanziamenti, volti a sostenere le necessarie spese.

Al fine di razionalizzare i pagamenti dovuti per le varie rate dei finanziamenti e del mutuo contratti, già di fatto difficilmente sostenibili, nell'anno 2008 i Coniugi decisero di sfruttare l'opportunità di accedere ad un nuovo mutuo fondiario concesso in data 09/05/2008 dalla Banca 24-7 Spa, successivamente confluita in UBI Banca, per l'importo di € 155.000,00, da estinguersi in 408 rate mensili (34 anni), con una durata fino a maggio 2042 (quindi fino all'età di 82 anni del sig. De Rosa). Tale finanziamento, come appresso specificato e come da certificazione rilasciata dalla stessa banca in data 27/03/2012, fu utilizzato per la quasi totalità ad estinzione dei finanziamenti e del mutuo pregressi, all'epoca ancora in essere. La rata del nuovo mutuo concesso assorbiva, quasi per la totalità, il reddito netto del sig. De Rosa (circa il 70%) costringendo lo stesso a dover accedere ad ulteriori finanziamenti, tramite la cessione del 1/5 dello stipendio e prestiti delega, per consentire ai propri congiunti cure mediche o altre spese straordinarie sopraggiunte, impreviste e necessarie. Tali finanziamenti, così come evidenziato di seguito, furono concessi, nonostante una evidente e manifesta situazione di difficoltà finanziaria del debitore, se non di vera e propria impossibilità del debitore a farvi fronte.


Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.


Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	168.845,33	74,00%	917,48	53,18%
prestito Delega Chirografaria	28.240,00	12,38%	445,00	25,79%
Cessione del quinto Chirografaria	25.482,00	11,17%	274,00	15,88%
Carta di credito - tutte	4.235,61	1,86%	20,00	1,16%
Fin. Credito al consumo	1.378,00	0,60%	68,90	3,99%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 228.180,94, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.725,38.



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012



Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile, della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
09/05/2008	Mutuo Ipotecario immobiliare	1 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI	917,48 €	1.300,00 €	70,58%
02/03/2017	Cessione del quinto Chirografaria	2 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	274,00 €	1.385,75 €	19,77%
21/11/2014	prestito Delega Chirografaria	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	135,00 €	1.400,00 €	9,64%
03/02/2014	prestito Delega Chirografaria	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	310,00 €	1.400,00 €	22,14%
	Carta di credito - tutte	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	20,00 €	1.400,00 €	1,43%
11/08/2021	Fin. Credito al consumo	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	68,90 €	1.379,00 €	5,00%

Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni

Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Tabella 4: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Patrimonio Immobiliare

Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Consistenza (Vani, metri quadri, metri cubi)	Rendita catastale
DRAGONI (CE)	VIA ROMA	10	586	8	557,77 €
Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto immobile	Valore di Stima	
Immobilie_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	100,00%	40.079,00 €	
ESECUZIONE IMMOBILIARE - RUOLO N. 340/2017		OFFERTA MINIMA		30.060,00 €	
		VALORE DI STIMA PERITALE		95.000,00 €	

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 40.079,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 3.301,00
Valore complessivo del patrimonio	€ 43.380,00
Valore immobile prima casa	€ 40.079,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	€ 3.301,00

Si sottolinea che il bene immobile "Prima Casa" – Dragoni (CE) in Via Roma n. 18 – è oggetto di procedura esecutiva immobiliare– ruolo n. 340/2017, - dalla quale si evince un valore originario di stima peritale di € 95.000,00. Tale valore, a seguito delle successive ed infruttuose aste di vendita, susseguitesi nel tempo, si è ridotto all'attuale prezzo base d'asta di € 40.079,00 (euro quarantamilasettantanove/00). Valore questo palesemente inferiore al debito garantito da privilegio di € 168.845,33 (euro centosessantottomilaottocentoquarantacinque/33).

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 5) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 6 anni.

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2015	Impiego / Reddito Anno 2016	Impiego / Reddito/Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020
Debitore: Antonio De Rosa C.F. DRSNTNG1D24B509P	AUTISTA N.U. COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE- € 16.221	AUTISTA N.U. COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE- € 16.835	AUTISTA N.U. COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE- € 16.629	AUTISTA N.U. COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE- € 16.801	AUTISTA N.U. COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE- € 17.697	AUTISTA N.U. COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE- € 16.075
Coobbligato: Angelina Di Matteo C.F. DMTNLN62L63A243J	-	-	-	-	CAMERIERA- € 2.212	CAMERIERA- € 5.418
Altro Reddito	0	0	0	0	0	0
Totale	€ 16.221	€ 16.835	€ 16.629	€ 16.801	€ 19.909	€ 21.493

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore..

Tabella 6: Dati Reddituali anno 2021

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.529,27
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	1.529,27

Tabella 7: Spese medie mensili anno 2021

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	€ 1.111,66

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	€ 417,61
Rata mensile debiti attuali	€ 1.725,38
Rapporto rata reddito disponibile attuale	413,16%
Rapporto rata reddito attuale	112,82%


Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 112,82%, mentre, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, lo stesso rapporto schizza al 413,16%.

Merito Creditizio

Calcolato sul rapporto rate di debito/reddito prodotto dedotto il fabbisogno della famiglia secondo le previsioni ex art. 8 co.3 bis lett. e

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Totale rate mensili	Reddito mensile	Fabbisogno Familiare ex art 8	Reddito al servizio del debito
UBI Banca ex Banca 24-7 SpA	155.000,00	09/05/2008	917,00	917,48	1.300,00	1.379,49	-79,49
Santander Consumer Bank	37.200,00	03/02/2014	310,00	1.227,48	1.400,00	1.379,49	20,51
Santander Consumer Bank	16.200,00	21/11/2014	135,00	1.362,48	1.400,00	1.379,49	20,51
Santander Consumer Bank	32.800,00	02/03/2017	274,00	1.636,48	1.385,75	1.379,49	6,26
FindomesticBanca SpA	1.378,00	11/08/2021	68,00	1.705,38	1.339,58	1.379,49	-39,91

Per prudenza si è voluto inoltre verificare se alla data di erogazione dei prestiti fosse stato superato il rapporto del 40% consigliato dalla Banca D'Italia.



Merito creditizio calcolato sul rapporto rate di debito/reddito al momento dell'erogazione del prestito

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Totale rate mensili	Reddito mensile	Rapporto rate/reddito
UBI Banca ex Banca 24-7 SpA	155.000,00	09/05/2008	917,00	917,48	1.300,00	70,58%
Santander Consumer Bank	37.200,00	03/02/2014	310,00	1.227,48	1.400,00	87,68%
Santander Consumer Bank	16.200,00	21/11/2014	135,00	1.362,48	1.400,00	97,32%
Santander Consumer Bank	32.800,00	02/03/2017	274,00	1.636,48	1.385,75	118,09%
FindomesticBanca SpA	1.378,00	11/08/2021	68,00	1.705,38	1.339,58	127,31%

Sulla scorta delle analisi effettuate si ritiene quindi che:

E' evidente che i **Suindicati Creditori NON** hanno applicato il Merito Creditizio secondo le previsioni di cui all'Art. 8 co. 3 lett. E.

In oltre, con riferimento al:

Mutuo Ipotecario immobiliare n.00/51/02843 del 09/05/2008 (Privilegiato_immobiliare)	1 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
---	--

dalla dichiarazione della B@NCA 24-7 Gruppo UBIBANCA del 27/03/2012 (allegata alla presente) si evince che :

- Il mutuo è stato erogato per l'importo di € 155.000,00 (euro centocinquantacinquemila/00), come espressamente richiesto in "fase di chiamato d'atto BPU SIM" (che ha intermediato l'operazione), con le seguenti modalità ed al fine di estinguere i seguenti debiti in essere:
 - o € 387,50 riferito all'imposta DPR 601;
 - o € 270,00 riferito alle spese di perizia;
 - o € 95.181,50 bonificato a favore di BNL a saldo del contratto di mutuo del 20/10/2004 rep 25690 racc 12365 , importo originario € 100.000,00;
 - o € 13.820,73 bonificato a favore di EURO FIDITALIA;
 - o € 16.735,15 bonificato a favore di FIN ITALIA;
 - o € 5.250,03 bonificato a favore di CITICORP;
 - o € 6.776,26 bonificato a favore del Sig. Antonio De Rosa.

Tale circostanza, così come sottolineato dalla seguente sentenza della Suprema Corte, rende nullo il contratto di mutuo di cui si discute.



Pag. 13 di 35

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1517 del 25/1/2021 – Mutuo a copertura scoperto di conto Corrente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1517 del 25/1/2021, ha affermato che il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al proprio debitore non ha i requisiti sufficienti per essere qualificata "mutuo".

Nella specie, il "ricavato" del mutuo era stato utilizzato dal mutuatario, in accordo con la banca mutuante, allo scopo specifico e programmatico di estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria della società ancora in bonis, mediante un accredito in conto corrente.

Secondo la Corte non è consentita alla banca, in tali casi, l'insinuazione al passivo fallimentare delle somme relative all'operazione, in quanto le somme di cui all'operazione sono state solo apparentemente "erogate" al mutuatario; la banca non può, cioè, domandare la restituzione di una somma di denaro che in concreto non ha mai consegnato al mutuatario.

Secondo la Corte, in questa linea di ragionamento, il "ripianamento" di un debito chirografario della banca a mezzo di un nuovo "credito" – che la banca già creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato del debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un'operazione di mera natura contabile, con previsione di una coppia di poste nel conto corrente, di cui una in "dare" e l'altra in "avere".

La Corte ha pertanto ritenuto, su tali presupposti, che l'operazione di finanziamento non possa integrare gli estremi di una operazione di mutuo, mancando la effettiva traditio (consegna) del denaro al mutuatario.

Nell'operazione si sarebbe invece realizzata una diversa fattispecie, e cioè quella di mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta (la dilazione del debito chirografario originario).

Ne consegue, secondo il decisis della Corte, che la banca non ha diritto di avanzare "una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la restituzione di somme di denaro", in quanto "la domanda di ammissione non potrebbe che fare riferimento al titolo che in origine è stato alla base dell'erogazione delle somme a credito: dunque, all'iniziale scoperto di conto", e non propriamente ad un mutuo, che in sostanza non si è mai realizzato.

Nel solo caso in cui la "posta attiva" risultasse superiore al debito del cliente in essere sul conto, per la parte del supero, l'operazione potrebbe invece ascrivere nel contesto tipologico del contratto di mutuo, con diritto della banca – per sola tale parte – di domandare l'insinuazione al passivo.

La Corte ha richiamato a supporto della propria decisione alcuni propri precedenti, ed in particolare le sentenze n. 20896 del 5/8/2019 (in nota [1]) e n. 7740 dell'8/4/2020 (in nota [2])

La questione conferma uno scenario preoccupante per le banche nelle operazioni di finanziamento destinate ad estinguere pregresse esposizioni debitorie chirografarie, da valutare comunque caso per caso.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assumono le necessità della famiglia, intese come quelle spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, fra i quali il diritto alla salute ed il diritto ad un'esistenza dignitosa. A tal fine, si è preso a riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore con riferimento alle sole spese indispensabili per il sostentamento:



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Lo stipendio medio mensile percepito dal sig. De Rosa è stato anche rapportato alla somma delle rate dei debiti al fine della verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 112,82% come da tabella 8.

Così come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Si è provveduto poi a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile, pari a € 1.529,27, e le spese, pari a € 1.111,66, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.


Da quanto esposto, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, non poteva non essere a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; tale convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti in precedenza dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere alle informazioni delle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire, a chi abbia richiesto un finanziamento, chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma, decisione 4440 del 20/8/2013).



Pag. 15 di 35

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012


La circostanza poi, come accade soprattutto nella fattispecie del mutuo, che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti, conferma ed aggrava la circostanza che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Alternativa liquidatoria

La proposta che segue prende in considerazione il fatto che l'alternativa liquidatoria, dell'unico bene immobile "Prima Casa", è decisamente penalizzante per i creditori senza contare che in ogni caso si andrebbe contro lo spirito più profondo della legge n. 3 del 2012 che, se da un lato tende a creare un giusto equilibrio tra creditore e debitore, prende in considerazione anche il bene sociale, come ben può essere la mancata perdita dell'abitazione di residenza familiare.

Infatti, l'attuale valore di liquidazione, come rilevabile dalla documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare– ruolo n. 340/2017, -, a seguito delle successive ed infruttuose aste di vendita susseguitesi nel tempo, ammonta ad un prezzo base d'asta di € 40.079,00. Messo e non concesso che nella prossima asta il bene venisse venduto all'indicato prezzo base di asta, sicuramente al creditore privilegiato (Ubi Banca per il mutuo contratto nel 2008), al netto delle spese di procedura (spese di pubblicazione, onorari per il delegato alla vendita e per il custode, spese di trascrizione della procedura, ecc...), verrebbe riconosciuto un valore di soddisfo di molto inferiore al prezzo di aggiudicazione (circa il 75%). Ovviamente del tutto irrisorie sarebbero le entrate derivanti dalla liquidazione delle autovetture in proprietà, nell'ipotesi di una vendita all'asta. A considerazione non diversa si potrebbe giungere anche nell'ipotesi di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012. Infatti, è evidente che, lo storico delle procedure presso il Tribunale di S. Maria C.V. soprattutto degli ultimi anni a causa della crisi del settore immobiliare, ci racconta che difficilmente, o quasi mai, l'immobile possa essere venduto al prezzo di stima, poiché le vendite si concretizzano solo alla terza/quarta asta e solo dopo una notevole riduzione del prezzo di stima (50%). D'altra parte, se l'immobile in proprietà avesse avuto un'appetibilità diversa, sarebbe stato già venduto nelle aste precedenti in costanza della procedura esecutiva.



Pag. 16 di 35

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Viceversa, come esposto nella Allegato E, prospetto "Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario", nell'ipotesi dell'approvazione dell'attuale Piano, il Debitore metterebbe a disposizione dell'intera procedura una somma pari ad € 61.907,90, che al netto delle spese della procedura, consentirebbe di soddisfare il Creditore privilegiato per un importo di € 53.024,19, pari al 32,30% in più rispetto all'attuale prezzo base d'asta nell'ipotesi liquidatoria, con il vantaggio aggiuntivo che l'importo indicato è già al netto delle spese di procedura.

LIQUIDITA' AGGIUNTIVE – CESSIONE DI CREDITI FUTURI

Titolare Credito	tipologia	Data Realizzo	Importo maturate con 40 di servizio	Importo messo a disposizione della procedura
DE ROSA ANTONIO	TFS (TRATTAMENTO FINE SERVIZIO)	31/12/2028	€ 39.895,37	€ 26.969,10

Il sig. Antonio De Rosa è assunto presso il Comune di Sant'Angelo D'Alife (CE) dal 01/03/1982 ed è tutt'ora in servizio con il profilo professionale di Autista N.U. – Cat. B1, che alla fine della propria carriera lavorativa a titolo di TFS (trattamento di fine servizio) avrà maturato l'importo di € 39.895,37 come da Simulazione INPS del TFS/Calcolo che si allega, pari al periodo valido del trattamento di anni 40. Il Sig. Antonio De Rosa mette a disposizione della procedura l'importo di € 26.969,10 pari al 67,60% del TFS MATURATO. Il Piano viene predisposto per un periodo di 9 anni, pari al residuo periodo lavorativo del Sig. De Rosa ed ai successivi 18 mesi previsti come termine per poter ottenere il TFS e quindi una disponibilità liquida da destinare al saldo del piano. Infatti il Sig. De Rosa che attualmente ha 60 anni, ha una vita lavorativa residua massima di ulteriori 7 anni. Nel 2028 è prevista la sua andata in pensione. A quella data il reddito disponibile, già oltremodo limitato, si andrà ulteriormente a ridursi, essendo mediamente l'assegno pensionistico parametrato a circa l'80% dello stipendio. Ciò determinerà l'impossibilità del sig. De Rosa di fare fronte a qualsiasi ulteriore impegno se non con parte del TFS messo a disposizione per il saldo del Piano stesso. La restante parte del TFS verrà conservato a tutela di possibili spese straordinarie per consentire alla famiglia di trascorrere una serena vecchiaia, e comunque messo a garanzia del buon esito del piano.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;




Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.
- d) Consentire al sovra indebitato di raggiungere una situazione di equilibrio finanziario al momento della sua andata in pensione, momento in cui il reddito disponibile si riduce ulteriormente e risulterà appena sufficiente a consentirgli una serena vecchiaia con un reddito sufficiente ad una vita dignitosa per se e per la famiglia.


In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 9.

In tabella 10, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti della parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, which is partially illegible but appears to be an official seal or stamp of an institution.

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012
Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Totale Debito Prima del Piano		228.180,94 €			
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore		175.156,75 €			
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE		53.024,19 €			
76,76%					
Debito	Creditori	Ipotesi liquidatoria		Ipotesi Piano del Consumatore	
		% soddisfazione	Valore del Debito	% soddisfazione	Valore del Debito
Mutuo Ipotecario immobiliare n.00/51/02843 del 09/05/2008 (Privilegiato immobiliare)	1 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI	25,08%	42.338,72	31,40%	53.024,19 €
Cessione del quinto Chirografaria n.20035696 del 02/03/2017 (Chirografario)	2 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	1,76%	447,18	0,00%	0
			168.845,33 €		53.024,19 €
			25.482,00 €		0
					68,60%
					100,00%




[Handwritten signature]

Piano del Consumatore -- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

prestito Delega Chirografaria n.527513 del 21/11/2014 (Chirografario)	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	10.260,00 €	1,76%	180,05	0,00%	0	100,00%
prestito Delega Chirografaria n.499733 del 03/02/2014 (Chirografario)	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	17.980,00 €	1,76%	315,53	0,00%	0	100,00%
Carta di credito - tutte n.C/C 10070864629609 (Chirografario)	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	4.235,61 €	1,76%	74,33	0,00%	0	100,00%
Fin. Credito al consumo n.050309258 del 11/08/2021 (Chirografario)	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	1.378,00 €	1,76%	24,18	0,00%	0	100,00%


Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Debito	% stralcio	Abbattimento	Residuo	N - Rate	Prima	Importo	Rapporto	Pagamento
--------	-----------	--------	------------	--------------	---------	----------	-------	---------	----------	-----------



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

	Restituito	proposto	Debito proposto	previste	Rata	Rata Mensile Media	Rata Reddito	Finale (TFS)
Mutuo Ipotecario immobiliare n.00/51/02843 del 09/05/2008 (privilegiato_immobiliare)	168.845,33	115.821,14 €	53.024,19 €	64	29/02/24	417,61	27,31%	€ 26.969,10
Cessione del quinto Chirografaria n.20035696 del 02/03/2017 (Chirografario)	25.482,00	25.482,00 €	€	0	29/02/24	0,00	0,00%	0
prestito Delega Chirografaria n.527513 del 21/11/2014 (Chirografario)	10.260,00	10.260,00 €	€	0	29/02/24	0,00	0,00%	0
prestito Delega Chirografaria n.499733 del 03/02/2014 (Chirografario)	17.980,00	17.980,00 €	€	0	29/02/24	0,00	0,00%	0
Carta di credito - tutte n.C/C 10070864629609 (Chirografario)	4.235,61	4.235,61 €	€	0	29/02/24	0,00	0,00%	0
Fin. Credito al consumo n.050309258 del 11/08/2021 (Chirografario)	1.378,00	1.378,00 €	€	0	29/02/24	0,00	0,00%	0



[Handwritten signature]

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore


A - Reddito mensile attuale	1.529,27
B - Spese mensili	1.111,66

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	€ 1.725,38	€ 417,61
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	112,82%	27,31%
Reddito mensile per spese (A-C)	-196,11 €	€ 1.111,66

Come si evince da questa tabella la rata del Piano del Consumatore si attesta al 27,15% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione e della mancata valutazione del giusto merito creditizio.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), se rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Con osservanza


Dr. SEBASTIANO COSENTINA



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di stima	Prov. (I7A)	Comune (I7A)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobilie_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	100,00%	40.079,00	CE	DRAGONI	VIA ROMA	10	586	



Pag. 25 di 35


Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA

Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Bene generico	C/C n.1626	100,00%	1			1,00
Autovetture	FORD FUSION	100,00%		CN930GM	2004	1.000,00
Autovetture	CITROEN C3	100,00%		CJ804LP	2003	2.300,00



Piano del Consumatore -- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	CF	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI		03053920165	03053920165	BG	Bergamo	24122	Piazza Vittorio Veneto n.8	ubibanca.pec@pecgruppubi.it
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.		05634190010		TO	Torino	10126	Corso Massimo D'Azeglio n.33/E	cbdepositi@actaliscertymail.it
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)		05634190010		TO	Torino	10126	Corso Massimo D'Azeglio n.33/E	cbdepositi@actaliscertymail.it
AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001	RM	Roma	00147	Via Giorgione n.106	agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE				CE	Caserta	81100	Viale V. Lamerti, 4	cam.area.territoriale.ce@pec.agenzia riscossione.gov.it
REGIONE CAMPANIA			80011990639	NAPOLI	NAPOLI	80132	VIA S. LUCIA N.81	urp@pec.regione.campania.it
COMUNE DI DRAGONI				CE	DRAGONI	81010		protocollo.comune.dragoni@pec.it
ITALFONDIARIO SPA		00880671003	00399750587	RM	ROMA	00143	Via Mario Carucci N.131	italfondiario@cert.italfondiario.com
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		09339391006		RM	ROMA	00157	VIALE ALTIERO SPINELLI N.30	bnl@pec.bnlmail.com
FINITALIA S.P.A.		03830780361	01495490151	MI	MILANO	20158	VIALE VINCENZO	finitalia@pec.finitaliaspa.it


Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA

Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it



ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile e/ora finanziario	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	09/05/2008	00/51/02843	1 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI	155.000,00	917,48	1.300,00	70,58%	168.845,33	Privilegiato, immobiliare
Cessione del quinto Chirografaria	02/03/2017	20035696	2 - SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.	32.800,00	274,00	1.385,75	19,77%	25.482,00	Chirografario
prestito Delega Chirografaria	21/11/2014	527513	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	16.200,00	135,00	1.400,00	9,64%	10.260,00	Chirografario
prestito Delega Chirografaria	03/02/2014	499733	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	37.200,00	310,00	1.400,00	22,14%	17.980,00	Chirografario
Carta di credito - tutte		C/C 10070864629 609	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	5.000,00	20,00	1.400,00	1,43%	4.235,61	Chirografario
Fin. Credito al consumo	11/08/2021	050309258	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	1.378,00	68,90	1.379,00	5,00%	1.378,00	Chirografario




Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 10, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.


	2021	2022	2023	2024
Compensi e spese gestore della crisi	0,00	€3.522,69	€3.522,69	€53,80
Spese di giustizia	0,00	€1.488,63	€1.488,63	€22,74
Totale	0,00	€ 5.011,32	€ 5.011,32	€ 76,54



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fabbisogno									
Totale Rate Debito	- €	- €	4.934,78 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	1.200,00 €	26.969,10 €
Compensi e Spese Procedura	5.011,32 €	5.011,32 €	76,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale Rate Debito e Spese Procedura	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	1.200,00 €	26.969,10 €
Reddito Disponibile	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	1.200,00 €	- €
Altre Entrate (vendita beni, prestiti, etc)	- €	- €	- €					- €	26.969,10 €
Totale disponibilità finanziarie	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	5.011,32 €	1.200,00 €	26.969,10 €
(+) Disponibilità/(-) Fabbisogno	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA
 Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it

Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012


Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2024 – 2030

				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Debito	Mutuo Ipotecario immobiliare n.00/51/02843 del 09/05/2008 (Privilegiato immobiliare)	TOTALE PIANO	53.149,16	4.910,39	4.989,35	4.991,78	4.994,21	4.996,62	1.185,00	26.956,84	
Creditore	1 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI	N. RATE	64	24,39	21,97	19,54	17,11	14,70	15,00	12,26	
Debito da consolidare	53.024,19	Data prima rata	29/02/24	TOTALE RATA	4.934,78	5.011,32	5.011,32	5.011,32	5.011,32	1.200,00	26.969,10
Debito	Cessione del quinto Chirografaria n.20035696 del 02/03/2017 (Chirografario)	TOTALE PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Creditore	2 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	N. RATE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Debito da consolidare	0,00	Data prima rata		TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Debito	prestito Delega Chirografaria n.527513 del 21/11/2014 (Chirografario)	TOTALE PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Creditore	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	N. RATE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Debito da consolidare	0,00			INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Debito da consolidare	0,00	Data prima rata		TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito	prestito Delega Chirografaria n.499733 del 03/02/2014 (Chirografario)	TOTALE PIANO	0,00	CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	3 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (già Santander Consumer Unifin S.p.a.)	N. RATE	0	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	0,00	Data prima rata		TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito	Carta di credito - tutte n.C/C 10070864629609 (Chirografario)	TOTALE PIANO	0,00	CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	N. RATE	0	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	0,00	Data prima rata		TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito	Fin. Credito al consumo n.050309258 del 11/08/2021 (Chirografario)	TOTALE PIANO	0,00	CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	11 - FINDOMESTIC S.P.A.	N. RATE	0	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	0,00	Data prima rata		TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- 1 CI De Rosa Antonio
- 2 CI e CF Di Matteo Angelina
- 3 ISEE 2021
- 4 Buste paga De Rosa 2020-21
- 5 Buste paga Di Matteo 2020-21
- 6 - 730 2020.2019 DE ROSA
- 7 CU 2019.2018 DE ROSA
- 8 - 730 2018.2017 DE ROSA
- 9 - 730 2017.2016 DE ROSA
- 10 - 730 2016.2015 DE ROSA
- 11 - 730 2014.2013 DE ROSA
- 12 - 730 .2021.2020 DE ROSA
- 13 - Unico 2011.2010
- 14 CU 2020.2019 DI MATTEO – MAURO
- 15 CU 2021.2020 DI MATTEO – INPS
- 16 CU 2021.2020 DI MATTEO – MAURO
- 17 Carta di circolazione Citroen C1804LP
- 18 Carta di circolazione Ford Fusion CN930GM
- 19 Contratto lavorativo Di Matteo
- 20 Estratto contributivo - De Rosa Antonio
- 21 Estratto_Casellario_Activi - Anzianità contributiva De Rosa Antonio
- 22 Estratto contributivo - Di Matteo Angelina
- 23 Perizia immobiliare Dragoni
- 24 TFS De Rosa
- 25 Centrale Rischii - De Rosa Antonio

Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA

Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it



Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- 26 Centrale Rischii - Di Matteo Angelina
- 27 CRIF De Rosa
- 28 Dichiarazione accettazione incarico Gestore
- 29 Lettera d'incarico OCC
- 30 Assegnazione incarico DE ROSA- DI MATTEO
- 31 Spese mensili De Rosa
- 32 Esame radiologico De Matteo Angelina
- 33 Visura catastale
- 34 Vendita Astegjudiziarie
- 35 Contratto mutuo bnl 20-10-2004 DE ROSA - DI MATTEO
- 36 Mutuo fondiario Banca24-7 (UBI) 09-05-2008
- 37 Atto di precetto UBI
- 38 Atto di pignoramento immob. UBI
- 39 mutuo Banca 24-7 (finanziamenti estinti)
- 40 Circ. protocollazione comune di dragoni De Rosa
- 41 Circolarizzazione AE De Rosa
- 42 Circolarizzazione AER
- 43 Circolarizzazione bnl De Rosa
- 44 Circolarizzazione carifintalia
- 45 Circolarizzazione consulgest De rosa
- 46 Circolarizzazione fiditalia spa
- 47 Circolarizzazione Findomestic
- 48 Circolarizzazione Finitalia DE ROSA- DI MATTEO
- 49 Circolarizzazione NO - CITIFIN SRL in liquidazione
- 50 Circolarizzazione NO - EuroFiditalia in liquidazione
- 51 Circolarizzazione sella personale credit DE ROSA- DI MATTEO
- 52 Circolarizzazione sigla credit
- 53 AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA
- 54 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (DA PRODURRE)
- 55 CERTIFICATO DEICARICHI PENDENTI(DA PRODURRE)

Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA

Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it



TRIBUNALE SANTA MARIA CAPIA VETERE
III SEZIONE CIVILE
G.D. DR.SSA . VALERIA CASTALDO
REGISTRO PIANO DEL CONSUMATORE 9/2021

RICORRENTI: ANTONIO DE ROSA – ANGELINA DI MATTEO

In risposta a quanto richiesto dal Giudice dr.ssa Valeria Castaldo nell'udienza del 12/11 c.m. lo scrivente OCC precisa sulle circostanze rilevate dal Giudice, integra l'istanza con la documentazione richiesta e rettifica il piano del consumatore come da rilievi sottoposti alle parti ed all'OCC.

Prima di procedere con quanto richiesto, lo scrivente OCC intende richiamare l'attenzione dell'Illustrissima Giudice sulle già richiamate cause del sovraindebitamento e sul ruolo della banca erogante del mutuo, sia in linea con quanto disposto dall'art. 12 c.3° ter della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, sia alle recenti massime della Suprema Corte di Cassazione e per le argomentazioni in questa sede si citano e si richiamano le conclusioni a cui giunge la Corte nelle diverse ordinanze (¹).

In questa sede ci preme evidenziare che alla data di erogazione del mutuo ipotecario da parte della B@nca 24-7 Spa, successivamente confluita in UBI Banca SpA, il rapporto debito/stipendio era di circa il 71% (70,58%) in totale spregio delle circolari della Banca d'Italia a partire dalla circolare n. 229/1999. Le diverse circolari hanno dapprima fissato il principio di proporzionalità tra reddito e rata di finanziamento che la Banca d'Italia ha nel tempo "consigliato" alle banche italiane e poi più volte confermato. Infatti, l'istituto di vigilanza considera "ragionevole" un rapporto rata di finanziamento reddito pari al 30%.

Nel caso di specie la suddetta B@nca 24-7 Spa nell'erogazione del credito non ha tenuto conto delle direttive dell'organo di vigilanza ed ha erogato un finanziamento che generava una rata più che doppia del limite fissato dalle suddette circolari. Ma oltre all'importo della rata è necessario evidenziare il fatto che il mutuo aveva una durata di 34 anni comportando l'estinzione dello stesso quando il mutuatario avrebbe raggiunto l'età di 82 anni!!

Tale finanziamento, come appresso specificato e come da certificazione rilasciata dalla stessa banca in data 27/03/2012 (Allegata n. 39 al piano del consumatore ed allegata comunque alla presente) , fu utilizzato per la quasi totalità ad estinzione dei finanziamenti e del mutuo pregressi, all'epoca ancora in essere.

In particolare nell'occasione furono estinti i seguenti debiti esistenti nei confronti di Istituti di Credito

¹ Su Tutte: Cass. Sez. U. N° 22474/2016; Cass. Sez. 1° N° 31513/2021

Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA
Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it




Tabella 1 – Proposta rettificata ed integrata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przeduzione	Credito	Debito Residuo (€)	Tasso	Abbandono proposta (€)	Importo Privilegio (€)	Variazione Importo (€)	N. Rate Previsi	Prima Rate	Importo Rate Mensile (€)	Importo Rate Mensile (€) (UVA)	N. Rate Previsi	Importo Rate Mensile (€)	Importo Totale	Totale Importo
1	Przeduzione OCC	7.099,00					25	31/03/21	293,13				7.099,00	
2	Przeduzione Avvocato	3.000,00					25	31/03/22	123,87				3.000,00	
3	Privilegio ipotecario immobiliare n.09/53/0243 del 09/05/2008 (Privilégio immobiliare)	159.845,33	68,60%	115.821,14	53.024,19	26.969,00	72	31/03/24	362,43	2.316,42	84,00	27,63	53.384,88	
4	Cessione del quinto Chirografario n.20033696 del 02/03/2017 (Chirografario)	25.482,00	18,00%	24.972,36	502,64	0,00	60	31/03/24	8,50		-		510,28	
5	Privilégio Delega Chirografario n.527583 del 21/11/2014 (Chirografario)	10.260,00	98,00%	10.054,20	205,80	0,00	60	31/03/25	3,42		-		205,85	
6	Privilégio Delega Chirografario n.492733 del 03/07/2014 (Chirografario)	17.910,00	98,00%	17.628,48	281,52	0,00	60	31/03/24	6,00		-		360,00	
7	Carta di credito - busta n.C/C 1067085628409 (Chirografario)	4.235,61	98,00%	4.150,30	84,73	0,00	24	31/03/24	3,53		-		84,72	
8	Fin. Credito al consumo n.0509236 del 13/03/2011 (Chirografario)	1.378,00	98,00%	1.350,84	27,16	0,00	6	31/03/24	4,59		-		27,54	

La nuova proposta viene modulata come segue:


- Przeduzione per OCC importo totale 7.099,00 per 25 rate mensili da 293,13;
- Przeduzione per spese legali importo totale 3.000,00 per 25 rate mensili da 123,87;
- Privilegio ipotecario - Ubi Banca SpA importo totale 53.024,19 soddisfo totale (privilegio + privilegio degradato) 32,80% in unica soluzione per € 26.969,00 la differenza in 72 rate mensili da 362,43, e privilegio degradato pari ad € 2.316,42 pari al 2% di 115.821,14 rimborsato in 84 rate mensili da € 27,63.
- Chirografario – Santander (rigo 4) totale 510,28 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 8,50;
- Chirografario – Santander (rigo 5) totale 205,45 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 3,42;
- Chirografario – Santander (rigo 6) totale 360,00 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 6,00;
- Chirografario – Findomestic SpA (rigo 7) totale 84,72 pari al 2% del debito residuo, regolato in 60 rate mensili da € 3,53;
- Chirografario – Findomestic SpA (rigo 8) totale 27,56 pari al 2% del debito residuo, regolato in 6 rate mensili da € 4,59.

Per quanto sopra ed in risposta ai alle richieste di cui al provvedimento del 12/11/21:

- Si allega alla presente la copia del contratto di finanziamento stipulato con la Findomestic Spa successivamente al mutuo fondiario del 9/05/2008. Per gli altri contratti di finanziamento (Santander), in carenza della copia del contratto, i dati indicati nel Piano sono stati ricavati dalle indicazioni presenti sulla busta paga (come da allegato) del sig. De Rosa.

Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA

Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it



- c) La nuova proposta è riportata nella tabella 1 ed alla narrativa di cui sopra;
- d) Non sussiste alcun accordo con UBI Banca Spa o trattativa in corso.

Allegati:

- 1. Circolarizzazione protocollazione Comune di Dragoni;
- 2. Circolarizzazione Agenzia delle Entrate;
- 3. Circolarizzazione Agenzia Entrate Riscossione;
- 4. Circolarizzazione Banca Nazionale Del Lavoro;
- 5. Circolarizzazione Carifinitalia
- 6. Circolarizzazione Consulgest
- 7. Circolarizzazione Fidelity
- 8. Circolarizzazione Findomestic
- 9. Circolarizzazione Finitalia
- 10. Circolarizzazione Citifin Srl
- 11. Circolarizzazione Euro Fidelity in Liquidazione
- 12. Circolarizzazione Sella Personale Credit
- 13. Circolarizzazione Sigla Credit
- 14. Circolarizzazione Guber
- 15. Circolarizzazione Italfondario
- 16. Circolarizzazione Regione Campania
- 17. Circolarizzazione Mediocredito Italiano
- 18. Circolarizzazione Barclays Bank
- 19. Circolarizzazione Unicredit
- 20. Circolarizzazione Intesa SanPaolo
- 21. Atto di Precetto UBI
- 22. Circolarizzazione UBI Banca
- 23. Circolarizzazione Santander Consumer Bank
- 24. Santander delega e cessione in busta paga (busta paga De Rosa)
- 25. Comunicazione Banca 247 del 27/03/2012
- 26. Riepilogo certificazione debito De Rosa

Vairano Patenora, 25/11/21

Il Gestore della Crisi
Dr. Sebastiano Cosentina

Dr. SEBASTIANO COSENTINA - Via Rossi, 18, CASERTA
Telefono-Fax: 3484005784 - Pec: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it

5



Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Presidenza

Da: Gennaro Cutillo
Inviato: mercoledì 12 aprile 2023 13:42
A: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Presidenza
Oggetto: Trasmissione documentazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale - Piano del consumatore R.G. 9/2021
Allegati: Documentazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale - Piano cons. 9-2021.pdf

Si trasmette, ai fini della pubblicazione sul sito del Tribunale, la documentazione relativa alla procedura di sovraindebitamento n. 9 del 2021 - Antonio + Angelina Di Matteo De Rosa, autorizzato dal Giudice relatore e vistato dal Presidente Dott. Enrico Quaranta.

Cordiali saluti.

Il Funzionario giudiziario
Dott. Gennaro Cutillo

Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Presidenza

Da: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Presidenza
Inviato: giovedì 13 aprile 2023 09:11
A: Tribunale Santa Maria Capua Vetere - Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ufficio Innovazione
Oggetto: I: Trasmissione documentazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale - Piano del consumatore R.G. 9/2021
Allegati: Documentazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale - Piano cons. 9-2021.pdf

Trasmetto quanto in oggetto, per quanto di competenza.

N. B.:

Su disposizione del Sig. Presidente del Tribunale l'atto deve essere pubblicato privo del nulla osta del Presidente Quaranta e privo del nulla osta del Sig. Presidente.

*Cordiali saluti
Il Funzionario giudiziario
Giovanna Romano*

Da: Gennaro Cutillo
Inviato: mercoledì 12 aprile 2023 13:42
A: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Presidenza <presidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it>
Oggetto: Trasmissione documentazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale - Piano del consumatore R.G. 9/2021

Si trasmette, ai fini della pubblicazione sul sito del Tribunale, la documentazione relativa alla procedura di sovraindebitamento n. 9 del 2021 - Antonio + Angelina Di Matteo De Rosa, autorizzato dal Giudice relatore e vistato dal Presidente Dott. Enrico Quaranta.

Cordiali saluti.

Il Funzionario giudiziario
Dott. Gennaro Cutillo

